

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5055 del 04/11/2019
Oggetto	D.P.R. 420/1994 E L. 239/2004. EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. AUTORIZZAZIONE ALLA VARIAZIONE IN MISURA SUPERIORE AL 30% DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO DEL DEPOSITO DI OLI MINERALI, SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO, LOC. PONTE NUOVO.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5221 del 04/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 420/1994 E L. 239/2004. EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. AUTORIZZAZIONE ALLA VARIAZIONE IN MISURA SUPERIORE AL 30% DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO DEL DEPOSITO DI OLI MINERALI, SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO – LOC. PONTE NUOVO.

LA DIRIGENTE

PRESO ATTO CHE:

- ⤴ con la L. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo al Servizio Autorizzazione e Concessioni (SAC) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (Arpae);
- ⤴ con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173, del 21 dicembre 2015 - di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 - alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (SAC) territorialmente competente risulta infatti, tra l'altro, attribuita la competenza relativa all'adozione dei provvedimenti settoriali relativa ai depositi di oli minerali e GPL;

RICHIAMATI:

- ⤴ il **D.P.R. 18/04/1994, n. 420**, recante norme in materia di semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o deposito di oli minerali;
- ⤴ gli articoli 30 e 31 del D. Lgs. **31/03/1998, n. 112**, relativi al conferimento di funzioni in materia di energia alle Regioni ed agli enti locali;
- ⤴ la **L. 23/08/2004, n. 239**, recante norme in materia di riordino del settore energetico;
- ⤴ la **L.R. 21/4/1999, n. 3**, che ha attribuito, tra l'altro, alle Province le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito oli minerali ed in specifico l'articolo 122 che richiama le competenze della Provincia per l'art. 17 del DPR 203/88 e per l'autorizzazione di impianti per la lavorazione e trasformazione di oli minerali;
- ⤴ la **L.R. 23/12/2004, n. 26**, avente ad oggetto: "*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*";
- ⤴ il **D. Lgs. n. 128** del 22 febbraio 2006 "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239", ed in particolare l'art. 3, comma 1, che cita: "Le autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dall'ente competente, sulla base della normativa vigente in materia di impianti di produzione, lavorazione e stoccaggio di oli minerali.";

VISTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- ⤴ Decreto n. 239 del 12.03.2002 con cui la Prefettura di Piacenza aveva autorizzato la Ditta Padana Inerti S.r.l. allo stoccaggio di oli minerali nel deposito sito in Comune di Gossolengo – loc. Ponte Nuovo, avente una capacità complessiva pari a 52,00 m³ e la seguente composizione:
 - 15,00 m³ – in serbatoio metallico fuori terra contenente gasolio combustibile;
 - 15,00 m³ – in serbatoio metallico fuori terra contenente gasolio combustibile;
 - 15,00 m³ – in serbatoio metallico fuori terra contenente gasolio combustibile;
 - 7,00 m³ – in serbatoio metallico fuori terra contenente gasolio per autotrazione (uso rifornimento macchine operanti esclusivamente nel cantiere);per una capacità complessiva pari a 52,00 m³;
- ⤴ istanza del 9.08.2018 (pervenuta il 22.02.2019 ed iscritta al prot. Arpae di Piacenza n. 3088 del 25.02.2019) con cui la ditta Emiliana Conglomerati S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione alla variazione, superiore al 30% (in aumento), della capacità di stoccaggio autorizzata. La domanda di che trattasi è stata avanzata per la rimozione di tre serbatoi metallici fuori terra (contenenti gasolio combustibile) della capacità di 15,00 m³ cad. e l'installazione di alcuni serbatoi metallici fuori terra ad asse verticale, riconfigurando la capacità complessiva di stoccaggio del deposito come di seguito:
 - 68,00 m³ – in serbatoio metallico fuori terra ad asse verticale contenente bitume;

- 68,00 m³ – in serbatoio metallico fuori terra ad asse verticale contenente bitume;
 - 68,00 m³ – in serbatoio metallico fuori terra ad asse verticale contenente bitume;
 - 68,00 m³ – in serbatoio metallico fuori terra ad asse verticale contenente olio BTZ;
 - 47,00 m³ – in serbatoio metallico fuori terra ad asse verticale contenente emulsione bituminosa;
 - 7,00 m³ – in serbatoio metallico fuori terra di tipo rimovibile contenente gasolio per autotrazione;
- per una capacità complessiva pari a **326,00 m³**.

Allegata alla medesima istanza, la ditta Emiliana Conglomerati S.p.A., ha prodotto le comunicazioni (correlate dalla pertinente documentazione) di subentro della medesima Ditta nella gestione dell'impianto di lavorazione e stoccaggio oli minerali, rispetto alle ditte Padana Inerti S.r.l. Inertec S.r.l. e CCPL Inerti S.p.A., succedutesi nella proprietà e gestione del deposito prima della stessa Emiliana Conglomerati S.p.A.;

- ⤴ lettera del SAC dell'Arpae di Piacenza del 7.03.2019, prot. n. 37037, con cui è stato richiesto, al fine di poter procedere all'avvio del procedimento, la trasmissione di documentazione integrativa non prodotta con l'istanza del 9.08.2018 e prevista dalla parte dichiarativa della modulistica;
- ⤴ nota del 19.03.2019 (prot. Arpae n. 55691 dell'8.04.2019) con cui la ditta Emiliana Conglomerati S.p.A. ha trasmesso quanto richiesto nella nota di cui sopra;
- ⤴ comunicazione del 10.05.2019, prot. Arpae n. 74353, con cui il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza ha richiesto alla Ditta in oggetto, a seguito di quanto evidenziato dal Servizio Territoriale dell'Arpae con nota del 3.05.2019 (prot. n. 66906), il completamento dell'istanza con ulteriore documentazione integrativa;
- ⤴ foglio del 10.06.2019 (prot. Arpae n. 91961 dell'11.06.2019), con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza ha comunicato *"...che la variante all'attività di cui sopra è già ricompresa nel Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato nel 2017 e valido fino al 19/04/2022..."*;
- ⤴ lettera dell'11.07.2019 (prot. Arpae n. 110745 del 15.07.2019) con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di poter esprimere il proprio parere, ha chiesto all'Azienda istante di trasmettere la denuncia di costituzione del deposito sottoscritta dal legale rappresentante e la planimetria del deposito con le linee di passaggio dei prodotti energetici nonché di integrare con le tabelle di taratura dei serbatoi;
- ⤴ nota integrativa del 24.09.2019 (prot. Arpae n. 146407), con cui la ditta Emiliana Conglomerati S.p.A. ha trasmesso quanto richiesto dall'Agenzia delle Dogane;
- ⤴ comunicazione del SAC dell'Arpae di Piacenza del 27.09.2019, prot. n. 149185, con cui è stato fatto presente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza che, non risultando pervenuto alcun parere in merito all'istanza del 9.08.2018, la nota di cui sopra del 10.06.2019 (del medesimo Comando) sarebbe stata considerata come parere favorevole ai fini autorizzativi;

RICORDATO CHE con comunicazione del SAC dell'Arpae di Piacenza del 15.04.2019, prot. n. 60742, era stato dato l'avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, e che, successivamente, con nota del 13.06.2019, prot. n. 93239, era stata richiesta l'espressione del parere di competenza alle diverse Amministrazioni coinvolte;

VISTI i pareri favorevoli, inviati a riscontro della richiesta Arpae prot. n. 93239 del 13.06.2019, di seguito riportati:

- ⤴ del 19.06.2019 – prot. n. 6838 – dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Gossolengo;
- ⤴ del 16.09.2019 – prot. n. 142522 - del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza;
- ⤴ del 23.09.2019 – prot. n. 17960 - dell'Agenzia delle Dogane di Piacenza;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'autorizzazione alla modifica del deposito di oli minerali richiesta dalla ditta Emiliana Conglomerati S.p.A.;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di autorizzare, in conformità agli elaborati allegati all'istanza di cui in premessa, la ditta Emiliana Conglomerati S.p.A. (cod.fisc./P.I.V.A. n. 02503180354) alla variazione superiore al 30% del proprio deposito di oli minerali, sito in Comune di Gossolengo – Loc. Ponte Nuovo, che pertanto assumerà la nuova capacità complessiva pari a 326,00 m³ nella configurazione di seguito riportata:
 - 68,00 m³ – in serbatoio metallico fuori terra ad asse verticale contenente bitume;
 - 68,00 m³ – in serbatoio metallico fuori terra ad asse verticale contenente bitume;
 - 68,00 m³ – in serbatoio metallico fuori terra ad asse verticale contenente bitume;
 - 68,00 m³ – in serbatoio metallico fuori terra ad asse verticale contenente olio BTZ;
 - 47,00 m³ – in serbatoio metallico fuori terra ad asse verticale contenente emulsione bituminosa;
 - 7,00 m³ – in serbatoio metallico fuori terra ad asse verticale contenente gasolio per autotrazione;per una capacità complessiva pari a **326,00 m³**;
2. **che entro 6 mesi** dalla data della presente autorizzazione, la ditta Emiliana Conglomerati S.p.A. dovrà richiedere a questo Servizio il collaudo relativo alla modifica del deposito stesso in conformità a quanto previsto al successivo punto n. 5.;
3. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Gossolengo, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Tecnico di Finanza di Piacenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza ed al Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza per i controlli e le attività di rispettiva competenza;
4. di fare salvo ogni altro eventuale atto di assenso (autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc...) necessario in materia di urbanistica, di edilizia, di sicurezza, ambiente ed idraulica, per la modifica del deposito di cui sopra;
5. di precisare che:
 - la ditta Emiliana Conglomerati S.p.A. ha l'obbligo di richiedere, una volta completate le operazioni di modifica, il collaudo del deposito stesso da parte dell'apposita Commissione Provinciale (utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito internet di Arpae), mediante domanda (in competente bollo) da inoltrarsi all'Arpae di Piacenza allegando eventuale documentazione atta a comprovare la corretta esecuzione dei lavori;
 - la suindicata richiesta dovrà essere inoltrata **entro sei mesi** dal rilascio della presente autorizzazione, fermo restando che, in caso contrario, la ditta Emiliana Conglomerati S.p.A. è tenuta a darne comunicazione con congruo anticipo all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto del citato termine di un anno;
 - nelle more dei tempi necessari per la convocazione e lo svolgimento delle attività di accertamento/verifica della suddetta Commissione Provinciale di collaudo, la Ditta autorizzata ha facoltà di inoltrare (al SAC dell'Arpae di Piacenza) istanza di esercizio provvisorio concedibile per un periodo di sei mesi;
6. di dare atto conclusivamente che il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate.

La Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
(Dott.ssa Adalgisa Torselli)
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.